

COMUNE DI TEOLO
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.

Articolo 2 – Volontario

Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità locale e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 – Prestazione

La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

Articolo 4 – Prestazione

Il volontariato individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali, regionali, dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali.

A titolo esemplificativo, il volontariato individuale si svolge nei seguenti ambiti:

- a) socio-assistenziale
- b) tutela ambientale
- c) cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali
- d) sicurezza stradale
- e) servizi scolastici
- f) cultura e tempo libero
- g) sport e turismo

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari individuando i servizi presso i quali, gli stessi potranno essere coinvolti.

L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 5 – Registro dei Volontari

E' istituito il Registro dei Volontari.

Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

Il Registro è tenuto dall'ufficio Affari Generali che ne cura l'aggiornamento. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 6 – Bando

Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Affari Generali pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.

Il bando è aperto e non ha scadenza.

Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.

La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 7 – Requisiti

Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:

- essere maggiorenne;
- non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- essere idoneo allo svolgimento dei servizi documentato da certificato medico;
- per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 8 – Copertura assicurativa

L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati nelle attività di cui all'art. 4.

La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione

deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 9 – Rimborsi spese

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili.

Articolo 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.

Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.